

SENTENZA CIVILE N. /



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14407/2013 R.G., avente ad oggetto: impugnazione contratto a progetto;

TRA

BERTULESSI NOEMI, elett. dom. in Milano, via Tommaso da Cazzaniga n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Gariboldi, dal medesimo e dall'avv. Luca Matteo Vinciguerra rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.;

- RICORRENTE -

E

NOVA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom. in Milano, via Durini, presso lo studio dell'avv. Arianna Centuori, dalla medesima e dall'avv. Anna Albè rappresentata e difesa giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta;

-RESISTENTE-

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom. in Milano, piazza Missori n. 8/10, presso l'avvocatura INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian, giusta procura generale alle liti;

-RESISTENTE





CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 29/05/2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione per le motivazioni di seguito enunciate.

Premetteva la ricorrente Bertulesi Noemi di essere stata assunta dalla società Gruppo Campana s.r.l., poi Nova Immobiliare s.r.l. con successivi contratti a progetto a termine ex artt. 61-69 d.lgs. 276/2003 sin dal 21/10/2011 per lo svolgimento delle attività elencate in ricorso, di aver rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 27/08/2012, di essersi occupata sempre di fotomontaggi, impaginazione di *brochure*, impaginazione del sito, invio di *email*, gestione dei siti e ricerca delle *news*, assumeva l'illegittimità dei contratti di collaborazione a progetto *de quibus* per motivi formali, non essendo il progetto individuato nel suo contenuto caratterizzante, con ogni conseguenza ai sensi dell'art. 69 1° e 2° comma d.lgs. 276/2003, nonché la ricorrenza di tutti gli indici di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., chiedeva conseguentemente l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato, del diritto ad essere inquadrata nel III livello CCNL Agenzie Immobiliari ovvero, nel caso di ritenuta applicabilità del CCNL terziario, di essere inquadrata nel II livello, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, 13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL, ex festività, TFR, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, con vittoria di spese di lite.

Consta documentalmente che Bertulesi Noemi abbia prestato attività lavorativa per la Nova Immobiliare s.r.l., già Gruppo Campana s.r.l. con successivi contratti a progetto (docc. 2, 3, 4, 5 e 6 fascicolo parte ricorrente) a tempo determinato, a partire dal 21/10/2011, sino alla dimissioni rassegnate a decorrere dal 27/08/2012, per la realizzazione delle attività, cumulativamente o





alternativamente contemplate nei successivi contratti, di: analisi delle iniziative di carattere immobiliare, studio immagine e *marketing* degli interventi, promozione delle iniziative tramite incontri, *brochure*, invii telematici, analisi dei risultati e rendicontazione, gestione agenda degli appuntamenti e reportistica degli stessi, attività di segreteria generale, aggiornamento ed inserimento dati siti *internet*.

Il rapporto di lavoro dedotto in causa appare formalmente inquadrabile nell'alveo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409 c.p.c. che, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis* (art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003, prima della novella *ex lege* n. 62/2012), andava ricondotto a "uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa", da indicarsi per iscritto, ai sensi dell'art. 62, nel contratto.

La specifica enunciazione di un progetto, e lo stretto collegamento esistente tra progetto, programma e fasi di lavoro, inducono ad applicare, al caso di specie, i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di contratti *ex art.* 61 d.lgs. 276/2003, e le conseguenze, invocate da parte ricorrente, di cui all'art. 69 d.lgs. cit., indipendentemente dalla verifica della ricorrenza in concreto degli indici di subordinazione.

Si è, in ambito giurisprudenziale, affermato che il progetto debba avere carattere di specificità e dettaglio, al fine di consentire al collaboratore di cooperare al raggiungimento dello stesso, contemperando le proprie autonome modalità di conseguimento con il coordinamento organizzativo (Trib. Milano, 17 novembre 2007). Il progetto, perché possa dirsi specifico, non deve coincidere con l'oggetto sociale (Trib. Torino 15 aprile 2005), né essere sovrapponibile all'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'impresa, evenienza che ricorre quando il progetto, ed il





relativo programma, dedotti in contratto, riflettano la normale attività di impresa e soddisfino un'esigenza ordinaria e continuativa (Trib. Venezia, 12 ottobre 2006; Trib. Milano, 27 marzo 2009).

In caso di mancata individuazione del progetto, compatibile non soltanto con l'assenza formale ma anche con l'assenza di descrizione analitica come preciso e circostanziato piano di lavoro o risultato (Trib. Milano, 13 novembre 2008), ovvero con l'esistenza di un progetto apparente o formale, la conseguenza sanzionatoria è quella dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69 comma 1 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, dovendosi interpretare, secondo la giurisprudenza di questo distretto, la disposizione in questione, nel senso di far scaturire dalla violazione del divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e delle prescrizioni inerenti i contratti a progetto, come interpretati dalla giurisprudenza, una presunzione assoluta di subordinazione (App. Milano, 18 gennaio 2013), senza necessità di accertamento della ricorrenza in concreto degli indici di subordinazione.

Ciò premesso, in linea di principio, ritiene il giudicante come, nel caso di specie, il progetto, e le attività individuate e dedotte nei contratti alla base delle odierne pretese, non possano dirsi sufficientemente specificati, connotati dalle caratteristiche di originalità e differenziazione dall'attività ordinariamente ricompresa nell'oggetto sociale, né la collaborazione richiesta dall'odierno ricorrente contraddistinta da sufficiente grado di complessità e dalla presenza di un *know-how*, tale da rendere verosimile la necessità di ricorso ad un contratto della rima di quello concluso nel caso di specie.

Le attività di analisi delle iniziative di carattere immobiliare, studio immagine e *marketing* degli interventi, promozione delle iniziative tramite incontri, *brochure*, invii telematici, analisi dei risultati e rendicontazione, gestione agenda degli appuntamenti e reportistica degli stessi, attività di segreteria generale, aggiornamento ed inserimento dati siti *internet* rientrano, difatti, nell'ambito delle attività ancillari ma comunque connesse all'oggetto sociale della società resistente, come





descritto nella visura CCIAA sub doc. 1 fascicolo parte resistente, rispondenti ad un'esigenza ordinaria e continuativa e non configuranti, in alcun modo, obiettivo nuovo frutto di ideazione.

Difetta, infine, quel *quid pluris* connesso alla professionalità del collaboratore, nel senso di speciali capacità intellettive ed organizzative richieste, essendo le enunciazioni esemplificative delle attività da compiersi da parte del collaboratore a progetto connotate da modesto contenuto professionale. Le caratteristiche intrinseche dello specifico rapporto di collaborazione dedotto nel caso di specie avvalorano ulteriormente la tesi secondo cui la collaborazione autonoma della Bertulesi fosse destinata a sopperire a esigenze strutturali di personale subordinato, essendosi il rapporto protratto per circa un biennio, in assenza di soluzione di continuità o di variazione del progetto da perseguire o delle relative fasi di lavoro, mediante plurime reiterazioni di contratti a progetto aventi connotazioni formali pressochè identiche.

Se tanto è vero, devono allora applicarsi al rapporto complessivamente dedotto le conseguenze di cui all'art. 69 comma 1 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, nella sua formulazione antecedente alla riforma di cui alla l. 92/2012, accertando e dichiarando, in accoglimento della domanda principale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra Bertulesi Noemi e la Nova Immobiliare s.r.l., a partire dal 21/10/2011 sino al 27/08/2012.

La domanda di accertamento di inquadramento della lavoratrice, per il periodo di lavoro svolto, al III livello CCNL Agenzie Immobiliari o al diverso livello ritenuto di giustizia, e la conseguente domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, non possono, viceversa, trovare accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.

Assume la ricorrente che, a seguito dell'accertamento e riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo richiesto, la stessa avrebbe diritto ad essere inquadrata al III livello CCNL Agenzie Immobiliari ovvero, in subordine, al II livello CCNL terziario Confesercenti. La resistente, costituitasi in giudizio, ha negato l'applicabilità ai propri dipendenti dei menzionati





contratti collettivi, assumendo l'applicazione del CCNL Terziario Confcommercio per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, circostanza mai contestata o smentita dalla ricorrente e, pertanto, da ritenersi giudizialmente riconosciuta, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

Osserva il giudicante come l'allegazione, da parte del soggetto che azioni pretese giudiziali, del corretto inquadramento contrattuale, articolato nell'indicazione del contratto collettivo applicabile al caso di specie e del livello contrattuale corrispondenti alle mansioni in concreto svolte, costituisca parte della indispensabile piattaforma assertiva che, in quanto rientrante, in via esclusiva, nel potere dispositivo delle parti, non risulta in alcun modo sopperibile attraverso una attività giudiziale ufficiosa che, laddove esercitata, si tradurrebbe in vizio di ultrapetizione della sentenza.

Deve, in merito, osservarsi come l'opzione difensiva in merito al CCNL applicabile allo specifico rapporto di lavoro non attenga alla cornice giuridica della domanda azionata bensì alla prospettazione fattuale della domanda, posto che i contratti collettivi di diritto comune non possono, se non in prospettiva evolutiva, essere interpretati alla stregua di fonti del diritto (Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2000, n. 10914) con la conseguenza che, laddove l'allegazione in ordine al contratto collettivo applicabile risulti erronea, il relativo *deficit* assertivo non potrà essere sopperito dall'attivazione degli autonomi poteri conoscitivi e applicativi di norme di diritto, di cui al principio *iura novit curia*.

Da quanto dedotto, ed in particolare dall'erronea allegazione del CCNL applicabile al caso di specie, consegue l'inconferenza del livello di inquadramento richiesto, e la conseguente inutilizzabilità dei conteggi allegati.

L'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente induce a compensare integralmente le spese del presente procedimento, sussistendone i motivi di cui all'art. 92 c.p.c..

P. Q. M.



Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Bertulesi Noemi nei confronti di Nova Immobiliare s.r.l. e INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

Dichiara l'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Bertulesi Noemi e Nova Immobiliare s.r.l. dal 21/10/2011 al 27/08/2012;

rigetta le ulteriori domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;

dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Milano, 29/05/2014

Il Giudice

Dr. Antonio Lombardi

